

Ordine di servizio prot. n. 127 .U/2024

Visto il decreto del Ministero della Giustizia n. 217/2023, debitamente diramato, e quanto con lo stesso disposto, in particolare all'art. 3, commi da 1 a 8;

visto l'atto ricognitivo prot. 34/2024, a firma congiunta della dirigenza amministrativa e giurisdizionale dell'Ufficio, da intendersi integralmente richiamato e trascritto in questa sede, con il quale sono state indicate le varie date, costituenti, a seconda delle casistiche, il dies a quo ed il dies a quem della vigenza dei dettami di cui al su menzionato art. 3 D.M. n. 217/2023:

dato atto della riunione tenutasi, in data 9/01/2024, fra la dirigenza amministrativa ed i vari responsabili dei servizi finalizzata ad una disamina congiunta del provvedimento ministeriale e delle problematiche ermeneutiche ed applicative dei suoi contenuti;

dato atto, altresì, della riunione tenutasi in data 11.1.2024 tra la dirigenza giurisdizionale ed i magistrati dell'Ufficio finalizzata agli stessi obiettivi di cui al punto che immediatamente precede;

dato atto della riunione tenutasi in data 10/01/2024 tra la dirigenza amministrativa e giurisdizionale dell'Ufficio di Procura, il Magrif della Procura, il Presidente del Tribunale, il coordinatore dell'ufficio GIP, il Magrif del Tribunale e il direttore amministrativo del settore penale del Tribunale, e preso atto delle risultanze condivise della stessa, riportate nella parte dispositiva che segue al punto n.2;

dato atto della riunione tenutasi in data 11/01/2024 fra la dirigenza giurisdizionale ed amministrativa della Procura, il presidente e il coordinatore del settore penale del Tribunale ed il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata e le risultanze condivise della stessa, riportate ai punti n. 3 e 4 della parte dispositiva che segue;

vista la nota del presidente del COA assunta al prot. 117 dell'11.1.2024 di questo Ufficio, con la quale "considerato che i depositi degli atti di parte nella fase delle indagini preliminari vanno effettuati esclusivamente nella modalità prevista dall'art. 111 bis C.p.p. (PDP)", si chiede che "sia previsto un congruo lasso di tempo a partire dalla entrata in vigore di tale nuova modalità durante la quale tutti i depositi effettuati a mezzo pec (o in cartaceo) dagli avvocati penalisti di atti inerenti la fase delle indagini preliminari abbiano in riscontro dalla cancelleria una comunicazione con la quale viene riferito che il deposito debba avvenire inderogabilmente a mezzo deposito telematico sul portale";

ciò posto e con riserva dell'adozione di ulteriori determine correttive/integrative che si dovessero rendere necessarie e tecnicamente possibili a seguito dell'effettiva operatività (primo step dal 14/01/2024) del su citato decreto ministeriale n. 217/2023 in considerazione della portata profondamente innovativa della normativa che interessa, congiuntamente al brevissimo lasso temporale di sperimentazione (circa 1 mese) messo a disposizione dell'Ufficio e, dunque, della limitata conoscenza del nuovo applicativo informatico e delle sue funzionalità concrete, tuttora oggetto, alla data odierna, di patch evolutive e correttive;

SI DISPONE

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ed è qui da intendersi integralmente riportata, richiamata e trascritta.
- 2) a) Con decorrenza dal 14/01/2024 e sino al 31/12/2024, il deposito, da parte dell'Ufficio di Procura, delle richieste di archiviazione ai sensi degli artt. 408, 411 e 415 C.P.P. nonché di autorizzazione alla riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 C.P.P. avverrà esclusivamente con modalità telematiche;
- b) per gli atti diversi da quelli ora enunciati, il deposito, da parte dell'Ufficio di Procura, almeno nella prima fase di attuazione e sino a diversa statuizione, avverrà con modalità non telematiche;
- c) gli atti di cui alla lettera a) che precede, relativi a procedimenti nativi SICP, saranno gestiti in APP, ma, attesa l'impossibilità tecnica ed oggettiva, allo stato, di trasmettete all'Ufficio GIP l'intero fascicolo di riferimento tramite APP, lo stesso sarà rimesso, all'Ufficio GIP, in formato cartaceo, congiuntamente alla stampa, da parte delle segreterie giudiziarie, della richiesta di archiviazione;
- d) la medesima procedura su indicata verrà seguita anche per la stessa tipologia di atti afferenti alle fattispecie di reato individuate ai sensi e per gli effetti dell'ordine di servizio prot. 2570/2023 (fascicoli nativi in APP);

- e) fatto salvo quanto disposto dall'ordine di servizio su richiamato prot. 2570/2023, e sino a diversa disposizione che si rendesse tecnicamente adottabile ed eseguibile, per le casistiche diverse dalle tipologie ivi indicate, le iscrizioni nel registro delle notizie di reato continueranno ad essere effettuate in SICP.
- 3) A decorrere dal 14/01/2024 e sino al 31/12/2024, nell'Ufficio di Procura, fatta eccezione per le richieste ex art. 335 C.P.P., il deposito, da parte dei difensori, di atti, documenti, richieste e memorie nella fase delle indagini preliminari, nei procedimenti di archiviazione di cui agli art. 408, 409, 410, 411 e 415 C.P.P e di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 C.P.P., nonché della nomina del difensore, della rinunzia o revoca del mandato di cui all'art. 107 C.P.P. deve aver luogo con modalità esclusivamente telematiche, tramite inoltro sul Portale Deposito Atti Penali (PDP).

E' precluso, salvo i casi di oggettivo e certificato (dalla DGSIA) non funzionamento del Portale (PDP), l'utilizzo della PEC, da parte dei difensori, per il deposito degli atti su indicati.

In caso di duplice invio, tramite Portale (PDP) e tramite PEC o di un unico invio tramite PEC degli atti su indicati, la PEC non verrà presa in carico, né tantomeno aperta e riscontrata con una comunicazione di inaccettabilità, dagli uffici della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, trattandosi di un canale di trasmissione contrario ad una precisa disposizione normativa avente carattere cogente (art. 3 – comma 8 – del Decreto ministeriale n. 217/2023), in quanto tale, escludente qualsiasi valutazione discrezionale, in ordine all'accettabilità, o meno, da parte dell'Ufficio Giudiziario.

- 4) In deroga a quanto disposto al punto n. 3 che precede, su espressa richiesta del presidente del COA, avanzata in sede di riunione dell'11/1/2024 e formalizzata con nota assunta al prot. n. 117/2024 di questo Ufficio, per 30 gg. solari (dal 14/1/2014 sino al 12/02/2024), insuscettibili di proroga, nel caso di trasmissione a mezzo PEC, da parte dei difensori, degli atti su indicati al punto 3), ferma restando la non accettazione degli atti trasmessi a mezzo PEC, gli uffici della Procura della Repubblica di Torre Annunziata riscontreranno le PEC dei difensori con una risposta standard di non accettazione, con la formula "L'atto trasmesso non può essere preso in carico dalla Procura, in quanto trasmesso attraverso un canale di trasmissione non consentito, per cui si invita a trasmettere l'atto ritualmente a mezzo del Portale Deposito Atti Penali", o altra formula equipollente.
- 5) Il Comitato di monitoraggio, nella composizione di cui all'ordine di servizio prot. n. 2570/2023, presieduto dal Magrif dott. De Michelis, procederà a monitorare la situazione, riscontrando e comunicando alla dirigenza dell'Ufficio criticità e problematiche operative che avessero a registrarsi per una disamina e valutazione congiunta.
- 6) La notifica del presente ordine di servizio ai magistrati, ai responsabili dei servizi anche per la puntuale diramazione a tutte le unità assegnate ai servizi di rispettiva competenza, al Presidente del Tribunale ed al Presidente del COA di Torre Annunziata anche per la più ampia diramazione a tutti gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, con pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale dell'Ufficio a cura del funzionario Di Riso Pasquale.

Torre Annunziata, 12.1.2024

Il Dirigente Amministrativo Dott.sa Di Lorenzo Patrizia Il Procuratore della Repubblica Dott. Nunzio Fragliasso